

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SOMMARIVA PERNO, BALDISSERO D'ALBA, MONTALDO ROERO,
SANTO STEFANO ROERO E NEVIGLIE PER L'ISTITUZIONE E LA NOMINA DELLA COMMISSIONE
LOCALE PER IL PAESAGGIO DI CUI ALL'ART. 148 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL
PAESAGGIO E DELL'ART. 4 DELLA L.R. 01/12/2008 N° 32.**

L'anno duemiladiciannove, addì _____ del mese di _____ in _____, tra i Sigg.ri Sindaci:

in esecuzione della Deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali:

PREMESSO

— che l'art. 148 del D.Lgs. 22/01/2004 n° 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.i. nell'individuare nelle "Commissioni locali per il paesaggio" il supporto per i soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del medesimo D.Lgs., ne ha disposto l'istituzione e la disciplina attraverso le regioni;

— che la Regione Piemonte, con la L.R. 01/12/2008 n° 32 ha, tra l'altro, istituito e disciplinato il funzionamento delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell'art. 148 del Codice, prevedendo che i componenti debbano essere dei soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio;

— che la Regione Piemonte, con D.G.R. n° 34-10229 in data 01/12/2008 ha fornito le direttive, cui dovranno uniformarsi i Comuni al fine di continuare ad esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite;

— che la Regione Piemonte, con i suddetti provvedimenti, ha stabilito che la Commissione locale per il paesaggio debba essere istituita preferibilmente in forma associata tra enti interessati da analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovra locale;

— che l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che per svolgere in modo coordinato la gestione di un servizio gli Enti provvedono alla stipula di una apposita convenzione che deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

Tutto ciò premesso, le sopra costituite parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. I Comuni di Sommariva Perno, Montaldo Roero, Baldissero d'Alba, Santo Stefano Roero e Neviglie, a mezzo dei loro legali rappresentanti, istituiscono in forma associata la Commissione locale per il paesaggio prevista dall'art. 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dall'4 della L.R. n° 32/2008.

2. La disciplina relativa alla composizione ed alle attribuzioni della Commissione per il paesaggio è dettata in apposito regolamento da approvarsi unitamente all'approvazione della presente convenzione.

ART. 2 – FINALITA'

1. Gli Enti stipulanti individuano nello svolgimento in forma associata delle funzioni di cui all'art. 1, la modalità gestionale più idonea ritenendola indirizzata ad una maggiore efficienza amministrativa nonché ad una più idonea ed efficace azione di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, altrimenti vanificata qualora attuata entro i soli confini amministrativi comunali.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1. Gli Enti stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione saranno predisposti ed assunti dalla Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 della presente convenzione.

ART. 4 – COMUNE CAPO-CONVENZIONE

1. Il Comune capo-convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di Sommariva Perno, presso il quale viene fissata la sede della Commissione.

2. Le eventuali spese per il suo funzionamento saranno anticipate dal Comune di Sommariva Perno e rimborsate dagli altri comuni in parti uguali.

ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE, RISOLUZIONE

1. La presente convenzione ha validità pari alla durata dei rispettivi Consigli Comunali con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

2. La presente convenzione può cessare soltanto per esaurimento del fine per il quale è istituita, per disposizione di legge o per volontà degli Enti aderenti.

ART. 6 – RECESSO E REVISIONE DELLA CONVENZIONE

1. Gli Enti stipulanti convengono che ciascun Comune ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione.

2. L'avviso di recesso deve pervenire a mezzo PEC al Comune Capo-Convenzione con preavviso di almeno sei mesi.

3. Il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Ogni modifica ed integrazione alla presente convenzione che si rendesse necessaria, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli Enti convenzionati.

ART. 7 – OBBLIGHI E GARANZIE

1. Ogni Comune provvede all'esecuzione degli atti e all'esercizio dell'attività inerenti al servizio associato, quali a titolo esemplificativo:

- designazione componenti Commissione Locale per il Paesaggio;

- individuazione del Responsabile del Procedimento ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 34-10229 del 01.12.2008;

- istruttoria delle istanze per il funzionamento della Commissione.

ART. 8 – CONFERENZA DEI SINDACI

1. La gestione delle attività relative al funzionamento della convenzione è demandata alla conferenza dei sindaci aderenti. La conferenza è presieduta dal Sindaco di Sommariva Perno che opera con la maggioranza dei presenti e al quale è demandata la nomina dei componenti designati dai Sindaci.

2. Le norme di funzionamento della conferenza sono determinate dai Sindaci partecipanti.

ART. 9 – CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI FINALI

1. Le parti stabiliscono di risolvere le controversie derivanti dalla presente convenzione con spirito di collaborazione evitando il contenzioso estremo.

2. Tutte le controversie saranno devolute e risolte dalla conferenza dei sindaci di cui all'art. 8 della presente convenzione.

3. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, i contraenti fanno esplicito riferimento alle norme in materia, in particolare al D.Lgs. 42/2004 e alla L.R. 32/2008.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI BALDISSERO D'ALBA

Provincia di CUNEO

**REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO IN
FORMA ASSOCIATA, TRAMITE CONVENZIONE, TRA I
COMUNI DI SOMMARIVA PERNO, BALDISSERO D'ALBA,
MONTALDO ROERO, SANTO STEFANO ROERO E NEVIGLIE**

Approvato con delibera di C.C. n. __ del _____

Articolo 1. Composizione

1. La "Commissione locale per il Paesaggio", di seguito denominata per brevità "Commissione", è un organo collegiale tecnico-consultivo istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 32/08, in forma associata, tramite Convenzione, tra i Comuni di Sommariva Perno, Baldissero d'Alba, Montaldo Roero, Santo Stefano Roero e Neviglie.
2. La Commissione è composta da cinque componenti, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale.
3. I predetti componenti devono aver maturato una esperienza almeno triennale nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie indicate al precedente comma 2 del presente articolo.
4. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali, etc...) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare dal curriculum individuale.

Articolo 2. Nomina, durata e compensi

1. La Commissione è nominata dal presidente della conferenza dei Sindaci, su designazione da parte di ciascun Sindaco di un componente, previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art. 1.
2. La durata in carica della Commissione corrisponde a quella del Consiglio Comunale.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza.
4. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita, salvo eventuale rimborso spese per trasferte, sopralluoghi, indagini supplementari necessarie per esprimere i pareri di competenza. I rimborsi saranno riconosciuti in forma forfettaria.

Articolo 3. Casi di incompatibilità

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro della Commissione Edilizia e con quella di membro di altre Commissioni comunali operanti nel settore urbanistico-edilizio.
2. Sono parimenti incompatibili i tecnici delle Amministrazioni interessate, gli Amministratori comunali locali, i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Si fa, comunque, riferimento alle disposizioni della delibera della G.R. n. 58-10313 del 16/12/2008.

3. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

Articolo 4. Casi di decadenza dei commissari

1. Le incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, ancorchè insorte o compiute successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di componente la Commissione.
2. L'ingiustificata assenza da più di tre riunioni consecutive della commissione determina a sua volta la decadenza dalla condizione di componente la Commissione.
3. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1 e 2, la decadenza è pronunciata dalla conferenza dei Sindaci.

Articolo 5. Attribuzioni

1. La Commissione nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite:
 - a) esprime parere obbligatorio non vincolante in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del comune;
 - b) esprime il parere obbligatorio vincolante di cui all'art. 49, ultimo comma della L.R. 56/77 e s. m. ed i..
2. La Commissione può inoltre:
 - a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
 - b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
 - c) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
 - d) attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.
3. La Commissione, nell'esprimere il parere di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

Articolo 6. Organi e procedure

1. La Commissione elegge nella prima seduta il presidente.
In caso di assenza del presidente le sue funzioni sono svolte da altro componente a tal fine individuato.
2. La Commissione si riunisce, di norma, una volta al mese.
3. La seduta è convocata dal presidente. La convocazione avviene tramite nota consegnata a mano, inviata via fax o per posta elettronica. Copia della convocazione è trasmessa al Comune Capo-Convenzione che mette a disposizione dei commissari tutta la documentazione relativa alle pratiche poste in discussione.
4. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.

5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente, individuato dal Sindaco del Comune sede della Commissione (Comune Capo-Convenzione).
6. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre dei componenti in carica di cui uno deve essere il presidente o il sostituto del presidente di cui al comma 1.
7. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del presidente.
8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
9. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede preventivamente numerate.
10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero ed i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
11. Il verbale è firmato dal segretario estensore, dal presidente della Commissione, dai membri componenti.

Articolo 7. Istruttoria delle pratiche e rilascio dell'autorizzazione

1. Ogni singolo Comune, attraverso proprio personale, istruisce i procedimenti, provvede ove necessario a chiedere le opportune integrazioni, le sottopone alla Commissione, predispone la relazione tecnica illustrativa da trasmettere, assieme alla documentazione presentata, al Soprintendente, entro i termini previsti dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 42/04, dando nel contempo comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. Successivamente alla trasmissione al Soprintendente, trovano applicazione i commi 8, 9, 10 e 11 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04.

Articolo 8. Termini per l'espressione del parere

1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque nei termini richiamati nell'art. 7 precedente.
2. Relativamente al parere previsto dall'art. 49, 15° comma, della L.R. 56/77 e s. m. ed i. la Commissione deve esprimersi entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza.
3. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

Articolo 9. Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.